



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MUSCARA' | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BONACCORSI | DOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | URSINO | ANDREA MARIA MASSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12618/08
depositato il 04/11/2008

- avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2000
- avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2001
- avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2002
- avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2003
- avverso SIL.RIFIUTO IRAP 2004

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SCIUTO DANILO GIUSEPPE GIOR
VIA ORTIGARA 15 95123 CATANIA CT

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 12618/08

UDIENZA DEL

17/06/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° 656/06/13

PRONUNCIATA IL:

15/07/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 SET. 2013

Il Segretario

In data 1.10.2005, ██████████ presentava all'A.F. istanza di rimborso versamenti diretti con la quale chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di " Imposta Regionale sulle Attività produttive- Irap", relative alle seguenti annualità: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per complessivi euro 3.795,68 (al netto della maggiorazione dello 0,40% per i versamenti effettuati dopo la scadenza naturale).

Formatosi il silenzio rifiuto su tale richiesta, il contribuente proponeva il presente ricorso, deducendo di esercitare l'attività di promoter finanziario senza alcun elemento di organizzazione.

Invocava, quindi, l'applicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale N. 156/2001.

Allegava documentazione.

Concludeva chiedendo di disporre il rimborso dell'imposta Irap corrisposta per gli anni suddetti

Allegava documentazione.

Resisteva in giudizio l'Ufficio impositore con atto prot. N. 163849 del 17.11.2008 con il quale chiedeva il rigetto del gravame. Non contestava l'ammontare complessivo delle somme versate dalla contribuente.

All'udienza pubblica del 17.6.2013, le parti concludevano come da verbale. La Commissione poneva in decisione il ricorso.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio:

Come è noto, l'argomento forse più ricorrente che viene addotto a supporto delle tesi della dottrina e della giurisprudenza di merito che ritengono inapplicabile l'irap professionale è quello che si fonda sul concetto di " autonomia ".

Infatti l'art. 3, lett. c), del D.Lgs. 446/97, istitutivo dell'irap, comprendendo fra i soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche esercenti arti e professioni, rinvia all'art. 49, primo comma, del TU 917/86 dove si qualifica l'attività di lavoro " autonomo; e il decreto legislativo 10 Aprile 1998 ha specificato che l'attività soggetta a tale tributo deve essere " autonomamente " organizzata.

Di qui la conclusione, tratta da alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che è autonoma soltanto l'attività professionale in grado di esplicarsi senza l'apporto del suo titolare, mentre al contrario non è autonoma (e quindi non tassabile) l'attività professionale incapace di sopravvivere al suo organizzatore e di continuare a produrre reddito anche in sua assenza.

Di contro si è osservato che l'argomento finisce per provare troppo, in quanto qualsiasi attività professionale, dalla più modesta alla più organizzata, non può svolgersi senza l'apporto del professionista, ed il motore di tale attività è l'intuitu personae per cui i clienti si rivolgono ad esso, non per la minore o maggiore organizzazione di cui esso è munito.

Lo stesso rinvio all'art. 49, primo comma, e non ai commi secondo e terzo, dove pure si parla di lavoro autonomo, sta ad indicare che il concetto di autonomia va inteso non nel senso che l'attività produttiva debba esplicarsi senza l'apporto del suo titolare, ma che lavoro autonomo significa soltanto lavoro non dipendente, quale che sia il livello di organizzazione del medesimo.

Resta quindi da stabilire, caso per caso, se vi siano o meno quegli "elementi di organizzazione" cui fa cenno la nota sentenza della Corte Costituzionale del 21 maggio 2001, n. 156.

Ritiene questo Collegio che gli "elementi di organizzazione" vadano individuati nell'esistenza di una struttura costituita da mezzi e/o lavoro altrui (organizzazione), le cui peculiari qualità le consentano di rendere in tutto o in parte la stessa prestazione ovvero svolgere la medesima attività, a prescindere dalla attività lavorativa personale del professionista o del titolare d'impresa (autonomia). Solo questo modo di intendere il presupposto consente, a parere di questo decidente, di conferire coerenza rispetto alla ratio del tributo il quale, si ripete, intende colpire una entità distinta dal lavoro del titolare, la quale sia espressiva di capacità contributiva in quanto in grado di funzionare autonomamente.

Di qui la necessità di verificare nel caso che ci occupa la sussistenza o meno di elementi organizzativi del contribuente nel senso anzidetto

Nel caso di specie trattasi di un promoter finanziario.

Occorre, quindi, esaminare la documentazione in atti ed in particolare le dichiarazioni dei redditi degli anni in questione da cui si desume quanto segue:

- Anni 2002, 2003, 2004: L'attività di lavoro esercitata dal contribuente si avvale esclusivamente di fattori di "dotazione necessaria" senza impiego di altri beni strumentali od ausilio di collaboratori e/o dipendenti. L'assenza di tali elementi confortano infatti l'assunto dell'esistenza di una struttura tecnica strettamente dipendente dalla figura del soggetto che la gestisce siccome connessa al normale esercizio della sua attività ed incapace come tale di funzionare autonomamente senza il di lui contributo personale;

-Anni 2000 e 2001: La Contribuente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti (dichiarazione dei redditi), ha operato in presenza di una autonoma organizzazione. Risultano, infatti, cospicui compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e spese varie per la gestione dello studio, elementi questi che confermano che la [REDACTED] ha operato, come detto, in presenza di una stabile organizzazione (vedi Ord. Corte di Cassazione 16220 del 10 luglio 2009).

La Commissione, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dispone il rimborso da parte dell'A.F. dell'imposta Irap versata negli anni 2002, 2003 e 2004, oltre interessi come per legge.

Rigetta nel resto.


Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dispone il rimborso dell'imposta irap versata negli anni 2002, 2003, 2004, oltre interessi come per legge. Rigetta nel resto. Compensa le spese.

Così deciso in Catania il 17.6.2013.

Il Relatore



15 luglio 2013

Il Presidente